

**Regolamento dell'Elenco Aziendale degli Operatori  
Economici e dei Professionisti dell'Area Tecnica**

# INDICE

Art.1 - Istituzione dell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi tecnici dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana .....	2
Art.2 - Gestione e controllo del procedimento di iscrizione all'Elenco .....	2
Art.3 - Categorie di specializzazione e classi di importo.....	3
Art.4 - Soggetti ammessi.....	3
Art.5 - Iscrizione all'elenco.....	3
5.1 - Valutazione e Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione.....	3
5.2 - Sospensione cancellazione dell'iscrizione.....	4
5.3 - Divieti.....	5
5.4 - Segnalazione delle variazioni.....	5
5.5 - Estensione dell'iscrizione a nuove categorie e/o classi.....	5
5.6 - Mantenimento dell'iscrizione .....	6
5.7 - Pubblicazione semestrale dell'elenco aggiornato .....	6
Art.6 - Pubblicità.....	6
Art.7 - Trattamento dei dati personali .....	6
Art.8 - Requisiti per l'iscrizione .....	7
8.1 - Requisiti di ordine generale .....	7
8.2 - Requisiti di ordine speciale .....	7
Art.9 - Controlli .....	8

## ***Art.1 - Istituzione dell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi tecnici dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana***

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento di lavori, di importo inferiore ad 1 milione di euro, di servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, di cui all'art.36, comma 2, del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (di seguito Azienda), istituisce un Elenco dei fornitori nel rispetto della normativa vigente.

Il presente Elenco viene utilizzato nei casi in cui non siano disponibili strumenti di acquisto e negoziazione telematici delle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero della CONSIP per le prestazioni, i servizi o le forniture che necessitano all'Azienda.

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di formazione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce i meccanismi di aggiornamento dell'Elenco degli Operatori Economici e dei Professionisti della Azienda– Dipartimento Area Tecnica

L'elenco ha lo scopo di definire un albo di operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti di carattere morale necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione, anche dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, delle capacità tecniche e professionali adeguate rispetto alle specifiche prestazioni oggetto delle procedure di gara di cui al presente articolo.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda, in presenza di lavori servizi e forniture per i quali non sia possibile l'utilizzo dell'Elenco per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, ovvero qualora l'Azienda, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai soggetti iscritti, di invitare altri soggetti ritenuti idonei, purché questi ultimi dimostrino di possedere i necessari requisiti, al momento della presentazione dell'offerta.

I soggetti non iscritti, ma invitati alla procedura, che avranno presentato un'offerta valida, saranno successivamente iscritti di diritto all'Albo.

## ***Art.2 - Gestione e controllo del procedimento di iscrizione all'Elenco***

La gestione e il controllo del procedimento di cui trattasi è di competenza della U.O. Patrimonio e Lavori Pubblici a cui spetta in particolare:

- La preparazione degli atti istruttori
- il controllo dei requisiti di ammissione
- La tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco

- la redazione degli atti a rilevanza esterna

### **Art.3 - *Categorie di specializzazione e classi di importo***

I settori, le categorie merceologiche e le relative classi di importo previsti dal presente regolamento, riportate nell'elenco di cui all'Allegato A, sono da intendersi meramente indicative e non esaustive, le stesse potranno essere ampliate o modificate in funzione delle mutate esigenze dell'A.O.U.P. dandone adeguata pubblicità ed offrendo la possibilità agli operatori di presentare eventuale domanda di iscrizione.

### **Art.4 - *Soggetti ammessi***

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera a), b), c), e), f), g), e art. 46 comma 1 lettera a), b), c), d), f) del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al precedente Art.3 -.

### **Art.5 - *Iscrizione all'elenco***

Le domande di iscrizione all'elenco devono essere presentate esclusivamente tramite P.E.C. ad entrambi gli indirizzi [pec-aoupisana@legalmail.it](mailto:pec-aoupisana@legalmail.it) e [segrdiptecnico@ao-pisa.toscana.it](mailto:segrdiptecnico@ao-pisa.toscana.it), allegando le dichiarazioni rilasciate utilizzando i moduli messi a disposizione con i singoli avvisi pubblici.

Eventuali modalità aggiuntive previste dagli avvisi suddetti dovranno essere rispettati.

L'eventuale presentazione delle domande con modalità diverse da quelle sopra indicate non verrà presa in considerazione.

#### **5.1 - *Valutazione e Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione***

L'Azienda provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

La valutazione avrà lo scopo di verificare che i requisiti dichiarati dagli operatori economici soddisfino i requisiti necessari all'iscrizione nelle varie tipologie e classi di prestazioni, servizi e forniture a cui gli stessi intendono iscriversi.

La mancata compilazione delle parti obbligatorie dei moduli messi a disposizione, ovvero le parti relative ai dati identificativi dell'operatore economico e le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti di ordine generale riportati all'Art. 8.1 -del presente Regolamento, comporterà il rigetto della stessa domanda.

La valutazione della domanda viene sospesa nel caso in cui la restante documentazione richiesta per l'iscrizione all'elenco sia:

- assente o compilata in modo non esaustivo o chiaro;
- non sia idonea a comprovare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema nelle categorie/classi per cui è stata presentata la domanda.

Nel caso di domanda incompleta l'Azienda può richiedere agli operatori le opportune integrazioni. Le domande incomplete saranno inserite nell'Elenco soltanto nel momento in cui le stesse verranno integrate con la documentazione richiesta dall'Azienda, previo nuovo esame

Qualora la documentazione integrata non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà **respinta**.

Gli operatori in regola con i requisiti e di riferimento saranno inseriti nell'elenco degli operatori economici e dei professionisti dell'A.O.U.P., che verrà pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" .

L'A.O.U.P. comunicherà a mezzo pec il solo rigetto della domanda agli operatori esclusi dall'Elenco, evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento.

## ***5.2 - Sospensione cancellazione dell'iscrizione***

La sospensione dell'iscrizione all'elenco è disposta:

- per un periodo pari a 6 mesi e comunque fino a quando l'operatore non rientri in possesso del requisito, nel caso in cui nel corso dei controlli effettuati dall'Azienda emerga:
  - irregolarità contributiva o fiscale;
  - mancato pagamento dei subappaltatori.
- per un periodo pari a 6 mesi in caso di ritardo nella comunicazione di cui al successivo art 5.4 - decorrenti dalla data di segnalazione della variazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio:

- a titolo definito nel caso in cui venga accertata la presenza di uno dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per un periodo pari a tre anni, a decorrere dalla data di comunicazione della cancellazione, qualora l'operatore economico per tre volte in un biennio non abbia presentato offerta a seguito di inviti;
- per un periodo pari a 24 mesi nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento;
- per un periodo pari a 12 mesi nel caso di mancata comunicazione delle variazioni dei requisiti di cui al successivo articolo 5.4 -

- per un periodo pari a 12 mesi in caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta da questa Azienda in fase di verifica delle dichiarazioni fornite all'atto dell'iscrizione di cui all'Art.9 -;

### **5.3 - Divieti**

I soggetti di cui all'Art.4 - potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci o amministratori che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

### **5.4 - Segnalazione delle variazioni**

Gli operatori iscritti nell'elenco sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'A.O.U.P tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al successivo Art.8 -, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco per le categorie/classi a cui erano già stati iscritti.

Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente secondo le modalità previste all'Art.5 -, non oltre trenta giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione o cancellazione di cui al precedente art. 5.2 -.

### **5.5 - Estensione dell'iscrizione a nuove categorie e/o classi**

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e/o classi d'importo, laddove siano soddisfatti i requisiti richiesti dall'Art.8 -per tali categorie/classi.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione il Soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della

documentazione di cui all'Art.5 - nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione.

### ***5.6 - Mantenimento dell'iscrizione***

I soggetti iscritti devono produrre e inviare via PEC all'indirizzo [pec-aoupisana@legalmail.it](mailto:pec-aoupisana@legalmail.it) e [segrediptecnico@ao-pisa.toscana.it](mailto:segrediptecnico@ao-pisa.toscana.it), ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta all'Amministrazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'anno.

### ***5.7 - Pubblicazione semestrale dell'elenco aggiornato***

Ogni sei mesi l'Azienda provvede a pubblicare sul proprio sito l'Elenco aggiornato sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute, ovvero dei controlli effettuati dall'A.O.U.P.

L'aggiornamento periodico comprenderà pertanto:

- L'inserimento dei nuovi operatori economici la cui domanda di iscrizione presentata nei sei mesi precedenti è stata accolta
- variazioni-integrazioni relative ad operatori economici già iscritti in precedenza
- cancellazione o sospensione di operatori economici già iscritti.

### ***Art.6 - Pubblicità***

L'avviso di avvio della procedura di iscrizione al presente elenco, per le specifiche categorie / prestazioni d'interesse, è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Azienda nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti"

### ***Art.7 - Trattamento dei dati personali***

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana è il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco aziendale degli Operatori Economici e dei Professionisti dell'Area Tecnica.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con modalità manuale ed automatizzata, adottando le misure di sicurezza minime ed idonee necessarie a garantire la protezione e la riservatezza delle informazioni

Il trattamento è svolto dal personale individuato come Incaricato del trattamento dei dati sotto il Coordinamento del relativo Responsabile del trattamento, nella persona del Dirigente della struttura U.O. Patrimonio e Lavori Pubblici

Il trattamento dei dati potrà comprendere le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

I dati personali saranno conservati presso la struttura del Dipartimento di Area Tecnica e presso i server aziendali.

Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti per l'iscrizione all'albo in oggetto. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

L'iscrizione all'elenco dei fornitori richiede necessariamente il conferimento dei dati personali, in mancanza del quale l'iscrizione stessa non può essere conclusa e perfezionata; al riguardo, così come previsto dal 1° comma dell'articolo 24 del Decreto Legislativo succitato, il consenso al trattamento dei dati personali non è richiesto.

## **Art.8 - *Requisiti per l'iscrizione***

### **8.1 - *Requisiti di ordine generale***

Sono ammessi all'elenco gli operatori che:

- non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

### **8.2 - *Requisiti di ordine speciale***

Eventuali requisiti minimi, ulteriori rispetto a quelli sotto riportati, quali a titolo esemplificativo idonee referenze bancarie, potranno essere richiesti per l'iscrizione a talune categorie e/o fasce di importo, parametrati in ragione delle stesse.

Tali requisiti aggiuntivi saranno esplicitati negli avvisi pubblici con cui sarà comunicato l'inserimento di una nuova categoria/classe e saranno riportati nell'Allegato A , allegato contenente le categorie e classi per cui è possibile presentare domanda.

#### **8.2.a Per Lavori**

Nelle tipologie e classi appartenenti alla casistica dei lavori sono ammessi all'elenco gli operatori che sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 83 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **Art.9 - Controlli**

Ai fini della tenuta dell'Elenco, questa azienda dispone la verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate:

- a) dagli operatori che hanno presentato la domanda di iscrizione nei sei mesi successivi alla data di pubblicazione dell'elenco aggiornato
- b) sugli operatori già iscritti all'elenco

Le verifiche saranno effettuate entro i 30 giorni successivi all'aggiornamento di cui all'5. 7 - e potranno avvenire mediante la richiesta all'Operatore Economico di presentare documentazioni idonee a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati.

Il mancato invio di suddetta documentazione entro il termine di 20 giorni darà luogo all'esclusione dall'elenco e la segnalazione all'”Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” per i provvedimenti di cui all'art. 5. 2 -.

Il campione viene determinato tramite sorteggio nella misura del 10% dei richiedenti, e comunque non superiori a n.30 per i controlli previsti al punto a), e nella misura del 10% degli operatori già iscritti, e comunque non in misura superiore a n. 30, per i controlli previsti al punto b).

A tale scopo l'Amministrazione può avvalersi delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese per la partecipazione alle gare, se ancora valide

In aggiunta a quanto sopra, questa Azienda si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli ogni qualvolta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione.